



*Ministero dell'Interno*

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI IMPERIA  
*Ufficio Prevenzione Incendi*

*Imperia, li 10 Marzo 2015*

☎ Via G. Strato 2 - 18100 Imperia. -  
☎ 01832839201 - ☎ 0183710225 -  
e mail: [comando.imperia@vigilfuoco.it](mailto:comando.imperia@vigilfuoco.it)

Ai Sigg. Sindaci  
dei Comuni della provincia di Imperia

All'Amministrazione Provinciale di  
Imperia

Camera Commercio Imperia  
Confindustria Imperia  
Confcommercio Imperia  
Confesercenti Imperia  
Confartigianato Imperia

e, p.c. Alla Prefettura di Imperia

Agli Ordini e Collegi Professionali  
della provincia di Imperia

**OGGETTO: DPR 151/2011 – Prevenzione Incendi  
PROROGHE**

Con nota pari oggetto in data 18 Agosto 2014, che ad ogni buon fine si allega in copia, questo Comando aveva evidenziato le innovazioni emanate con il D.P.R. 151/11 in materia di attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi introducendo nuove attività o modificando i parametri di assoggettabilità di alcune.

Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del DPR 151/11 (anche se in relazione solo a cambiamenti relativi a superficie complessiva, capienza, ...), esistenti alla data di pubblicazione del regolamento di cui al DPR 151/11 (7 ottobre 2011), dovevano espletare i prescritti adempimenti entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso (quindi entro il **7 ottobre 2014**), così come stabilito con il cosiddetto Decreto del Fare - Legge n. 98/2013,

Nella Gazzetta Ufficiale n.49 del 28-2-2015 è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2015, n. 11 che, all'articolo 4, ha prorogato tale termine al **7 ottobre 2016**.

In particolare viene stabilito che:

- è differito al **7 ottobre 2016** il termine per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, di cui all' art. 4 del D.P.R.151/11, per le nuove attività introdotte dall'allegato I del medesimo D.P.R., quali, ad esempio, le stazioni ferroviarie, le strutture sanitarie ambulatoriali, gli asili nido, i campeggi, i demolitori di autoveicoli, ecc..

Inoltre, per le suddette nuove attività, classificate in categoria **B e C**, il differimento del termine al **7 ottobre 2016** è consentito previa presentazione, entro **8 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il **31 ottobre 2015**), dell'istanza per la valutazione del progetto, prevista all'art.3 dello stesso D.P.R.

Inoltre, per quanto riguarda le attività alberghiere e ricettive:

- è prorogato al **31 ottobre 2015** il termine per l'adeguamento antincendio delle strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994; ammesse al piano straordinario di adeguamento antincendio;

Questo Comando resta a disposizione per ogni utile chiarimento od approfondimento tecnico al riguardo.



COMANDANTE PROVINCIALE  
(ing. Leonardo BRUNI)